

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO
SETTORE WELFARE E POLITICHE ABITATIVE
SERVIZIO TUTELA MINORI

ACCORDO QUADRO ANNUALITÀ 2026-2027 ED EVENTUALE RINNOVO

PROGETTO "COMUNITÀ EDUCATIVA DIURNA"

Art. 1

DEFINIZIONE DEI CONTRAENTI

Il presente capitolato definisce le regole del rapporto tra Committente e Impresa Appaltatrice, ossia l'insieme dei requisiti e delle caratteristiche di natura dispositiva, economica e tecnica del Servizio in appalto, come definiti dal Committente.

Per **Impresa Appaltatrice** si intende l'impresa alla quale viene affidato il Servizio "Comunità educativa Diurna" per conto dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo.

Per **Committente** si intende l'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo – Settore Welfare e Politiche Abitative, che affida il Servizio in appalto.

Per Codice si intende il Codice dei contratti pubblici approvato con Decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i..

Per Comunità educativa diurna si intende il Servizio di accoglienza, accompagnamento e supporto di minori preadolescenti e adolescenti in situazioni di difficoltà.

Nel contesto del presente capitolato tecnico, con la parola "Ente Appaltante" verrà indicato il Comune di Cinisello Balsamo – Settore Welfare e Politiche Abitative e con "Soggetto Aggiudicatario" il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l'affidamento del servizio di accoglienza in comunità educativa diurna per minori preadolescenti e adolescenti.

Art. 2

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appalto è disciplinato:

- dalle norme del Codice (approvato con Dlgs 36/2023),
- dal presente Capitolato,

- dalla DGR XI/2857 del 18/2/2020 " *Evoluzione della rete di unità di offerta per minori in difficoltà*";
- dal Codice civile, della normativa europea, nazionale e locale dell'ambito specifico di applicazione.

È vincolante, inoltre, ai fini della definizione del rapporto contrattuale, l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Impresa Appaltatrice.

Art. 3

OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento del servizio di accoglienza in comunità educativa diurna per minori preadolescenti e adolescenti. Il servizio, così come definito dalla DGR di Regione Lombardia n° XI/2857 "Evoluzione della rete di unità d'offerta per minori in difficoltà – determinazioni", si colloca nella rete dei servizi socio assistenziali. Lo scopo è l'attivazione di interventi di tipo preventivo e di sostegno destinati a minori a rischio di esclusione sociale, che necessitano di supporto educativo diurno per poter continuare a vivere nel proprio contesto familiare e sociale. Il servizio nello specifico dovrà quindi accogliere il minore durante le ore diurne non interessate da attività scolastiche, costruendo un progetto educativo condiviso con il servizio sociale di riferimento.

Le attività oggetto di gara si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Cinisello Balsamo e si svolgono sotto la vigilanza e il controllo del Settore Welfare e Politiche Abitative.

Le strutture di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo messe a disposizione per lo svolgimento del servizio descritto sono le seguenti:

Via Bixio 10/12 – si allegano planimetrie catastali

Via Cicerone 1 – si allegano planimetrie catastali.

Art. 4

FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Sono richieste l'organizzazione e la gestione di attività diurne, da svolgersi in spazi messi a disposizione dal Committente, finalizzate alla socializzazione, allo sviluppo delle competenze relazionali ed al sostegno dei processi evolutivi della preadolescenza e adolescenza.

Le finalità dell'intervento sono:

- Promuovere il benessere dei minori sul territorio e prevenire le situazioni di marginalità sociale, favorendo l'integrazione all'interno della comunità di appartenenza;

- Scongiurare possibili forme di pregiudizio e/o ricorso a forme di tutela in sostituzione delle capacità genitoriali;
- Implementare attività in grado di sviluppare e/o rafforzare il progetto di vita del giovane sia in relazione al proprio percorso professionale e/o di studi sia in riferimento all'acquisizione di life skills, utili a contrastare stili di vita potenzialmente devianti, nonché di rafforzare l'identità individuale ed il benessere del giovane stesso;
- Sostenere il minore nel processo di crescita personale e nello sviluppo delle sue capacità relazionali attraverso il confronto tra pari;
- Affiancare la famiglia nelle sue funzioni educative e nella relazione con la scuola;
- Favorire lo sviluppo delle competenze scolastiche e lavorative;
- Fornire al minore spazi ed esperienze stimolanti che contribuiscano alla costruzione positiva del sé;
- Valorizzare la connessione con il territorio per facilitare la convivenza sociale;
- Offrire occasioni di ascolto empatico, aggregazione, convivenza, cooperazione, scambio e confronto ai giovani, in un processo continuo di apertura, integrazione e arricchimento individuale e di gruppo;
- Aumentare l'offerta di iniziative/opportunità per la famiglia.

Art. 5

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il Committente ammetterà alla fruizione delle prestazioni di comunità educativa diurna i minori residenti sul territorio sia individuati dal Servizio Tutela Minori sia soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta. Sono inclusi anche i maggiorenni con procedimento di prosieguo amministrativo e/o penale.

Art. 6

CAPACITA' RICETTIVA

Il servizio che opera nelle due strutture dovrà essere in grado di accogliere minori adolescenti (11-18 anni) di ambo i sessi, in carico al servizio Tutela Minori, con frequenza settimanale anche differenziata. La programmazione settimanale del calendario dovrà comunque prevedere la compresenza di non più di 12 minori a struttura per ciascuna giornata.

Art. 7

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO E PRESTAZIONI

La comunità educativa diurna si rivolge a minori in età scolare e/o avviamento alla formazione lavoro e dovrà svolgersi per almeno 235 giorni l'anno, per 5 giorni a settimana, con un orario di norma compreso tra le 14.00 e le 20.00. E' prevista una differenziazione degli orari di funzionamento nei giorni di chiusura delle scuole (vacanze estive, natalizie, etc...). Sono previste attività serali, attività nel fine settimana, nei periodi delle vacanze, nei giorni festivi infrasettimanali, che concorrano al computo dei giorni di apertura annua. I giorni e orari di frequenza per ogni minore verranno stabiliti nel P.E.I.

La frequenza standard di 5 giorni è derogabile in caso di altri impegni coerenti con il percorso educativo del ragazzo.

Il servizio dovrà avere luogo secondo le seguenti modalità di intervento:

- Osservazione, raccolta e valutazione di elementi per la definizione del progetto educativo e familiare individualizzato;
- Ascolto del minore per il coinvolgimento nella definizione del suo progetto;
- Definizione di un Progetto Educativo Individualizzato che definisca gli obiettivi del percorso intrapreso e gli strumenti utilizzati per raggiungerli (esperienze di socializzazione tra pari e di integrazione sociale, di attività nel tempo libero, di supporto scolastico, di sostegno nei percorsi formativi e lavorativi etc) con tempistiche e indicatori di risultato;
- Individuazione del gruppo quale strumento privilegiato di intervento in funzione del raggiungimento degli obiettivi di crescita e di sperimentazione, attraverso la valorizzazione delle competenze del singolo ragazzo all'interno di un contesto di partecipazione allargata;
- Condivisione del progetto con la famiglia (proposta e condivisione del P.E.I., successivi aggiornamenti, momenti di verifica periodici) e supporto costante della funzione genitoriale;
- Raccordo e co-progettazione con i servizi invianti e con le agenzie educative, sociosanitarie e sanitarie del territorio e con l'autorità giudiziaria competente;
- Organizzazione di attività ludico ricreative, ivi compresa la promozione di attività quali gite o vacanze di gruppo;
- Organizzazione di un servizio di trasporto, se richiesto, da scuola/domicilio dell'utente al centro e viceversa;

- Organizzazione dei pasti quali la merenda, e almeno una cena come momento aggregativo;
- Attività di coordinamento relative all'organizzazione dei servizi, delle risorse e del personale impiegato. Le ore di coordinamento minime previste per il servizio di non potranno essere inferiori a n. 2/mese. Sarà necessario predisporre un piano della supervisione;
- Pulizia giornaliera degli ambienti;
- Redazione, presentazione e gestione di progetti specifici per la richiesta di finanziamenti regionali, nazionali e della comunità europea che abbiano ricadute dirette e/o indirette sui servizi (l'attività andrà preventivamente concordata con l'Ente Appaltante).

L'adesione al servizio non dovrà comportare spese per l'utenza. Potrà essere prevista la partecipazione da parte dell'utenza alle sole spese per la fruizione personale di specifiche attività (per esempio gite, ingressi a musei, teatri, impianti sportivi, biglietti di trasporto pubblico locale etc.), su progetto e accordo con il Servizio inviante.

Art. 8

CALENDARIO DEI SERVIZI E MODIFICHE

L'Impresa Appaltatrice dovrà concordare preventivamente con il servizio inviante il calendario di svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato i giorni di chiusura e/o sospensione dei servizi, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 7. Potranno essere concordate variazioni al calendario sopra richiamato, previo accordo tra le parti, per far fronte ad eventi non programmabili sopravvenuti successivamente alla sua approvazione.

Art. 9

AMMISSIONI

L'ammissione all'interno della struttura, qualora vi siano posti disponibili, deve avvenire secondo i tempi indicati dal Committente. L'ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Coordinatore del centro con il servizio inviante e la sua famiglia. Il centro dovrà provvedere all'inserimento, nei giorni e nell'articolazione oraria concordate, in base alle necessità e alle esigenze del minore, secondo quanto previsto dal Progetto Quadro redatto dal servizio sociale competente. L'ammissione è subordinata all'autorizzazione scritta dell'ente

appaltante. Il Comune di Cinisello Balsamo non si assumerà alcuna responsabilità qualora i minori siano stati accolti dalla struttura senza la prescritta autorizzazione.

Art. 10

DIMISSIONI

Il Committente comunicherà i nominativi delle persone da dimettere dai servizi oggetto della presente convenzione, secondo la seguente procedura: al termine del periodo previsto dal PEI, il servizio sociale competente e, eventualmente, anche le altre figure professionali coinvolte, gli educatori e il coordinatore della struttura valuteranno il raggiungimento degli obiettivi posti dal PEI e stabiliranno data e modalità di dimissione.

Art. 11

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'Impresa appaltatrice si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui al presente capitolato con idonea organizzazione aziendale. La struttura nominerà un coordinatore e lo comunicherà formalmente al Committente. Le modalità di organizzazione dell'attività devono risultare da specifica e idonea documentazione conservata presso la struttura e disponibile per le eventuali verifiche.

In materia di scioperi si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali e autoregolamentazione del diritto di sciopero, garantendo la sicurezza degli ospiti presenti in struttura.

Art. 12

TRASPORTO

Il servizio di trasporto, se richiesto, deve essere adeguato al tipo di utenza servita e svolto con mezzi in possesso dei requisiti tecnici e costruttivi, nonché assicurativi e normativi previsti dalla vigente normativa. L'Impresa Appaltatrice deve provvedere, se richiesto, alle necessità di spostamento degli ospiti e garantire il servizio di trasporto dalla scuola/domicilio dell'utente verso il centro e viceversa. Qualsiasi onere relativo al trasporto è a carico dell'Impresa Appaltatrice, la quale, in caso di imprevista e imprevedibile impossibilità ad usare mezzi appositamente previsti per il servizio può utilizzare mezzi pubblici, se adeguati alla tipologia d'utenza. Anche in questo caso i costi restano a carico dell'Impresa Appaltatrice.

Art. 13

LOCALI E ATTREZZATURE

Le sedi dell'attività saranno messe a disposizione dal Committente senza oneri di locazione per l'Impresa appaltatrice.

- 1) Immobile 1 – Via Bixio: un appartamento di recente costruzione, inserito in un contesto residenziale composto da altri 8 appartamenti. Consta di un appartamento a piano terra con giardino, per una superficie totale di 417 metri quadri. L'appartamento è composto, come da piantina allegata, da cinque locali, con cucina separata e doppi servizi.
- 2) Immobile 2 – Via Cicerone : una villetta dislocata in zona residenziale, su due piani, composta da 4 locali e doppi servizi, ampio giardino e piano interrato adibito a cantina. Al fine di garantire la piena accessibilità della struttura oggetto della presente concessione, l'impresa aggiudicataria è obbligata a provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un montascale conforme alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche (D.M. 236/1989, L. 13/1989 e s.m.i.), e alla voce Requisiti tecnologici e strutturali riportati nella D.g.r. n.XI/2857 del 18 febbraio 2020 a pagina 18.

L'intervento dovrà essere realizzato entro 120 giorni dall'inizio della gestione della struttura, previa presentazione di un progetto tecnico dettagliato da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione concedente.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, installazione, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria del montascale sono a totale carico dell'impresa concessionaria per l'intera durata della concessione. Al termine della concessione il montascale resterà parte della struttura.

Di entrambe le strutture si allegano planimetrie.

Saranno a carico dell'Impresa Appaltatrice la pulizia dei locali, l'apertura, la chiusura, il riordino e la custodia della struttura (compresa la gestione dell'eventuale impianto di allarme), con tempi e modalità che assicurino il dovuto decoro e la sicurezza degli ambienti.

L'Impresa Appaltatrice si farà completamente carico delle spese per i consumi di energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, utenze gas, telefono e internet e ogni utenza correlata alla normale gestione della struttura.

Il Committente concederà in uso i locali e gli impianti necessari al funzionamento della struttura, in stato di efficienza e rispondenti alle disposizioni di legge e regolamenti in materia di igiene e sicurezza. Qualora l'Impresa Appaltatrice non dovesse rispettare le disposizioni

statali o regionali in materia di gestione e sicurezza della struttura, durante la durata del contratto, il Committente può richiedere l'immediata restituzione dell'immobile e delle attrezzature.

Manutenzione ordinaria e straordinaria: la manutenzione ordinaria sarà a capo dell'Impresa Appaltatrice e consisterà in tutti quegli interventi di manutenzione degli spazi interni ed esterni della struttura, per i quali si richiama in via esemplificativa e non esaustiva quanto indicato nell'Art. 3 comma 1 del DPR 380 del 6/6/2001 e l'art. 4 del regolamento edilizio dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo, nonché le spese relative ai canoni (vulture comprese) ed ai consumi di energia elettrica, di acqua e di fogna, di riscaldamento e gas, telefono e internet, diventando terzo responsabile ai sensi di legge.

La manutenzione straordinaria della struttura sarà in capo all'impresa appaltatrice.

Nessuna miglioria, innovazione, modifica ai locali e alla loro destinazione o agli impianti esistenti, potrà essere fatta dall'Impresa Appaltatrice senza preventivo consenso scritto dell'Amministrazione. Resta inteso che le stesse, se autorizzate, rimarranno acquisite dall'Amministrazione stessa e non daranno luogo a indennizzo o rimborso alcuno. Ogni modifica non autorizzata può costituire causa risolutiva del contratto. In caso contrario l'Impresa Appaltatrice avrà obbligo, a semplice richiesta dell'Amministrazione, della rimessa a ripristino a proprie spese. Le spese derivanti da eventuali modifiche, ancorché approvate dall'Amministrazione comunale, saranno a totale carico dell'Impresa Appaltatrice, così come le spese conseguenti (modifiche contrattuali, autorizzazioni etc...).

L'Impresa Appaltatrice sarà ritenuta direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere e materiali che risultassero causati per responsabilità dell'Impresa medesima, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e/o da un non corretto espletamento dei servizi assegnati. In ogni caso l'Impresa stessa dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni o oggetti e alla riparazione o sostituzione delle parti o strutture deteriorate. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico dell'Impresa Appaltatrice per danni e/o furti al patrimonio della struttura, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto.

La fornitura di arredi sarà a carico dell'Impresa Appaltatrice, dovrà rispondere alle funzioni di utilizzo della struttura e dell'utenza ospitata, garantendo tutti i requisiti di legge previsti a tale scopo, anche in tema di sicurezza. Sarà a carico dell'impresa appaltatrice l'installazione di un montascale nell'immobile 2, necessario in quanto dislocato su due livelli per garantire il superamento delle barriere architettoniche.

Gli arredi e la loro conservazione e manutenzione rimarranno a totale carico dell'Impresa e dovranno essere rimossi a termine dell'appalto a totale spesa dell'Impresa, salvo diverso accordo tra le parti.

L'inventario e la descrizione dello stato dei locali saranno effettuati con verbali redatti contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

L'Impresa Appaltatrice è costituita custode dei beni assegnati, con l'obbligo di mantenerli con la diligenza del buon padre di famiglia e si assume il rischio dei danni derivanti da incendio e altri danni ai beni e/o per responsabilità civile.

Art. 14

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'accordo quadro avrà una durata di anni due, a decorrere dal 01-01-2026 e fino al 31/12/2027, con ipotesi di rinnovo per un ulteriore biennio.

Il provvedimento di rinnovo contrattuale avverrà con specifico atto amministrativo da adottarsi prima della scadenza delle prime 24 (ventiquattro) mensilità.

L'accordo quadro di cui al presente capitolato non comporta l'obbligo per l'Amministrazione di affidare un numero minimo di prestazioni, né di raggiungere l'importo massimo stimato.

L'esecuzione delle prestazioni previste avverrà tramite la stipula di contratti attuativi, nel rispetto delle condizioni previste dall'accordo quadro.

I contratti attuativi saranno stipulati:

- sulla base delle esigenze concrete dell'Amministrazione;
- alle condizioni economiche e contrattuali definite nell'offerta dell'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, per ciascun contratto attuativo, specifiche garanzie esecutive, ove ritenuto necessario in relazione alla natura e al valore delle prestazioni.

Art. 15

IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro è pari ad euro 204.000,00 all'anno.

Il suddetto importo è stato quantificato ipotizzando per ogni anno:

- 1700 presenze all'anno per ogni struttura
- 48 settimane di apertura del servizio
- Nessun canone di locazione sarà richiesto all'Impresa Appaltatrice per le strutture precedentemente descritte.

Il costo complessivo massimo dell'accordo quadro (2026-27-28-29) è quindi stimato in € 816.000,00 oltre ad Iva.

Si precisa che il numero delle settimane e delle presenze è indicativo e frutto di una stima effettuata dal Committente sull'andamento storico del servizio.

Il corrispettivo tariffa giornaliera a minore offerto, al netto dell'IVA, è pari a:

Euro 60,00 (sessantavirgolazerozero) e sarà l'elemento su cui calcolare ribasso di gara;

Il costo complessivo della manodopera è stato parametrato tenendo come riferimento il C.C.N.L. Cooperative sociali, ed è stato stimato in € 160.028,16.

Sarà cura dell'Impresa appaltatrice presentare in sede di offerta tecnica ed economica la progettazione ipotizzata sul servizio, con il relativo dettaglio del piano dei costi applicato, sulla base di quanto riportato ai paragrafi precedenti.

L'operatore economico, in sede di offerta, può indicare un diverso C.C.N.L. da esso applicato, allegando la dichiarazione di equivalenza di cui all'art.11 c.4 del D.Lgs.36/23; prima di procedere all'affidamento la Stazione appaltante provvederà alla verifica della dichiarazione medesima, ai sensi dell'art.5 c.2 dell'Allegato I.01 del D.Lgs.36/23.

Con la stipula dell'accordo quadro il Committente può affidare le prestazioni fino al raggiungimento dell'importo massimo stimato dell'accordo quadro, ma non garantisce l'affidamento del servizio per tale intero importo, in quanto si riserva di valutare le necessità contingenti in base al numero di minori accolti e presi in carico, nonché alle condizioni normative e alle disponibilità economico-finanziarie.

Il Committente si riserva inoltre di non stipulare contratti attuativi per una o più annualità, anche in considerazione dell'adozione di diverso modello organizzativo.

In ogni caso, sarà liquidato soltanto il corrispettivo corrispondente al numero di ore/giorni effettivamente effettuati per ogni attività oggetto del presente appalto.

Il corrispettivo giornaliero effettivo sarà fissato in misura conforme all'offerta presentata in sede di gara dall'Impresa Appaltatrice e dovrà essere individuato tenendo conto di tutte le spese necessarie, dirette e indirette, a garantire l'intervento con i minori (quindi di tutte le spese necessarie alla piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, del costo degli strumenti e delle attrezzature, delle necessità di

trasporto, della formazione e dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio, incluso il tempo lavoro degli educatori per la tenuta delle relazioni con il servizio sociale inviante, la scuola, la famiglia o altra unità di servizio territoriale).

Il Committente può introdurre modifiche al contratto nei casi previsti dall'articolo 120 del codice dei contratti D. Lgs 36/2023. Ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra una variazione nelle prestazioni, in aumento o in diminuzione, e fino alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale, l'affidatario è tenuto ad eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni, senza poter richiedere la risoluzione del contratto.

Art. 16

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Committente e l'impresa Appaltatrice assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alle transazioni del presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG relativo alla presente procedura di gara.

Art. 17

CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

I corrispettivi dovuti all'Impresa Appaltatrice sono stabiliti e meglio indicati nell'Offerta Economica, in termini di prezzo unitario a persona per l'accoglienza nel centro diurno.

Nel caso si rendessero necessari degli inserimenti aggiuntivi di minori, rispetto alle presenze già preventivate, verrà corrisposta la tariffa giornaliera indicata in sede di gara e solo nei casi di effettiva presenza del minore. Nel suddetto corrispettivo oltre gli interventi direttamente svolti nei confronti dell'utente richiesti agli operatori del soggetto aggiudicatario sono comprese forfettariamente tutte le prestazioni, nessuna eccettuata o esclusa, che riguardano in particolare le attività di aggiornamento, di coordinamento e amministrative.

I suddetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Impresa Appaltatrice, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono pertanto fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'Impresa Appaltatrice emetterà le fatture con cadenza mensile ed il pagamento verrà effettuato, previa verifica della regolarità della prestazione, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'acquisizione di tale documentazione e la relativa verifica è condizione pregiudiziale per procedere alla liquidazione del corrispettivo, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta per il tempo necessario a produrre la documentazione comprovante detta regolarità.

Art. 18

PERSONALE

Le prestazioni di cui al presente capitolato saranno svolte dall'Impresa Appaltatrice attraverso propri operatori adeguatamente formati, con titolo di studio attinente alla funzione educativa ed in numero adeguato e sufficiente a compiere nella loro totalità e secondo modalità ottimali i servizi richiesti.

In particolare, secondo quanto disposto dalla Dgr. Di Regione Lombardia n° XI/2857 "Evoluzione della rete di unità d'offerta per minori in difficoltà – determinazioni", per le comunità educative diurne dovranno essere presenti:

- 1 coordinatore
- 1 educatore ogni 6 minori presenti nella struttura

Il coordinatore può svolgere anche funzione educativa.

I titoli di studio che dovranno essere posseduti dal personale inserito sono i seguenti:

Coordinatore del Servizio: possesso di diploma di laurea in scienze dell'educazione, servizi sociali, psicologia e equipollenti con almeno 3 anni di esperienza professionale in ambito socio educativo, diploma di educatore professionale con almeno 5 anni di esperienza di lavoro in ambito socio educativo.

Educatore: diploma di laurea in scienze dell'educazione, psicologia, servizi sociali e equipollenti, diploma di educatore professionale con comprovata esperienza professionale di almeno 2 anni in ambito socioeducativo; diploma professionale/istruzione di grado superiore,

con comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito socioeducativo per minori.

Il Coordinatore del servizio dovrà mantenere costanti rapporti con il servizio sociale comunale. E' richiesto obbligatoriamente che venga fornito all'Amministrazione comunale un recapito telefonico operativo ed una casella mail del coordinatore del servizio che fungerà da referente responsabile per tutte le attività relative al servizio stesso e per le comunicazioni operative tra Amministrazione comunale e gestore.

Gli educatori, oltre ai requisiti professionali, dovranno possedere i seguenti requisiti attitudinali e competenze:

- ottime capacità di comunicare con i giovani, di cogliere le dinamiche di gruppo e di instaurare positive relazioni interpersonali;
- ottime capacità di cogliere le diversità individuali e culturali, e quindi di accogliere l'identità e la differenza;
- ottime capacità relazionali e di mediazione, oltre che di ascolto per favorire le sinergie e integrazione fra i diversi ambiti e realtà che si occupano delle politiche giovanili nel territorio;
- ottime capacità di individuare ed accogliere le proposte provenienti dagli utenti relativamente alle attività da realizzare;
- buona capacità nell'esercitare autorevolezza, coinvolgimento nelle attività proposte, osservazione e comprensione nei confronti degli utenti del servizio;
- ottime capacità organizzative (compresa quella di ricerca e reperimento di eventuali sponsor per la realizzazione di attività specifiche);
- ottime capacità di conduzione e gestione dei gruppi (sia omogenei che eterogenei per età);
- buona capacità di interazione e mediazione con gli adulti di riferimento e le famiglie degli utenti;
- buone capacità di lavorare in equipe per realizzare programmi previsti e le collaborazioni con il territorio;
- buona conoscenza dei programmi informatici più in uso.

Dovrà inoltre essere predisposto un Piano annuale della formazione e/o aggiornamento del coordinatore e degli operatori socio educativi, di almeno 15 ore.

Il personale non dovrà essere soggetto a rotazioni frequenti, al fine di meglio garantire la continuità dei servizi erogati, anche sul piano della dimensione relazionale con i minori e le loro famiglie e l'efficacia delle azioni educative.

L'Impresa Appaltatrice consegnerà alla stipula del rapporto contrattuale l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato nel servizio, con indicazione per ogni nominativo di:

- ruolo assegnato;
- contratto di lavoro applicato e livello di inquadramento contrattuale;
- retribuzione mensile corrisposta al netto e al lordo degli oneri previdenziali ed assicurativi;
- il numero di ore settimanali di prestazione lavorativa corrispondente;
- il titolo professionale posseduto e l'esperienza pregressa, laddove requisito indispensabile come sopra indicato, con relativa prova documentale.

Nel caso di sostituzioni del personale, l'Impresa Appaltatrice provvederà ad inviare all'Amministrazione comunale, preventivamente all'ingresso in servizio del nuovo personale, l'aggiornamento conseguente dell'elenco nominativo del personale, nonché la prova documentale del possesso dei requisiti in capo al nuovo personale impiegato.

L'Impresa Appaltatrice garantirà il rispetto di tutti gli obblighi, anche retributivi, previsti dal contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato, consegnandone copia al Committente.

Il personale impiegato dovrà risultare iscritto al libro paga ed in regola dal punto di vista previdenziale e sanitario.

L'impresa appaltatrice dovrà essere disponibile ad iniziare la procedura di accreditamento secondo le modalità previste da Regione Lombardia (si vedano la D.G.R 13 giugno 2008, n° 7437: "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008" e la DGR XI/2857 del 18/2/2020 " *Evoluzione della rete di unità di offerta per minori in difficoltà*") entro 30 giorni dall'aggiudicazione della procedura di gara per quanto riguarda la Comunità educativa diurna di Via Nino Bixio, per garantire la continuità delle attività già in essere.

Per quanto riguarda invece la Comunità educativa diurna che avrà sede nella struttura di Via Cicerone, si richiede di iniziare la procedura di accreditamento entro 120 giorni, dovendo tenere conto delle modifiche strutturali da effettuare (art.12, punto 2).

TIROCINI SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO

L'Impresa Appaltatrice può prevedere l'utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l'esecuzione dei servizi previsti dal presente appalto. Ai volontari dovrà essere assicurata regolare formazione. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire l'elenco dei volontari presenti nel centro e garantire idonea copertura assicurativa.

Possono essere introdotti, a scopo di tirocinio, allievi frequentanti corsi di formazione riconosciuti da enti pubblici per le figure professionali delle stesse qualifiche di quelle operanti nel servizio ovvero attinenti. Qualsiasi onere derivante da tali rapporti è a carico dell'Impresa Appaltatrice.

Art. 20

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE

Per quanto concerne il personale, l'Impresa appaltatrice dovrà garantire, per quanto possibile compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative previste nel presente Capitolato e con l'organizzazione di impresa, il mantenimento dei livelli occupazionali, attraverso il reimpiego, in via prioritaria, del personale già utilizzato dall'operatore uscente, con i livelli professionali non inferiori a quelli in godimento, in ogni caso nel rispetto delle norme di legge e contrattuali di categoria, così come previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

La sopra detta clausola di salvaguardia sociale non costituisce condizione per la partecipazione alla gara o requisito di ammissione, ma mera clausola di esecuzione del contratto.

A tal fine si precisa che il Contratto collettivo nazionale applicato è : CCNL COOPERATIVE SOCIALI 2025.

Art. 21

OFFERTE

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023.

Si stabilisce che, relativamente ai criteri di aggiudicazione dell'appalto di cui all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, alle offerte verrà attribuito un punteggio non superiore a 100 sulla base dei fattori ponderali di seguito indicati:

Offerta economica: 20/100

Offerta tecnica: 80/100

Le imprese partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell'impresa per la tutela dei propri interessi professionali, industriali, commerciali da sottrarre quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida fermo restando la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. Nessun elemento dell'offerta economica deve essere riportato nell'offerta tecnica.

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio relativo alla qualità per un massimo di 80 punti, verrà attribuito in sede di gara in conformità ai seguenti criteri di valutazione:

<i>criteri di valutazione</i>	<i>punteggio massimo</i>
A) Rispetto al servizio di comunità educativa diurna: ❖ progetto globale con indicati sia lo schema operativo generale sia le metodologie di intervento nella gestione del servizio (differenti risposte per differenti tipologie di bisogno per fasce d'età e contesti di intervento) ❖ modalità di rapporto tra educatori e servizi sociali ❖ rapporto tra educatori e famiglia ❖ rete operativa con le istituzioni scolastiche ❖ strumenti progettuali e metodologici applicati per singoli interventi ❖ sviluppo temporale del servizio/intervento (distribuzione orario di accesso alla struttura), azioni specifiche d'intervento (descrivere analiticamente, le azioni che si intendono svolgere per	40

l'esecuzione del servizio/intervento);	
B) Rispetto alle iniziative/progetti/interventi per la famiglia: ❖ Innovatività e sistematicità dell'intervento (elementi considerati innovativi,...). ❖ Servizi e/o attività accessorie per l'utenza del Servizio ed anche per la cittadinanza (non a scopo di lucro) ❖ risorse logistiche e strumentali proprie, compreso il trasporto	15
C) LAVORO DI RETE SUL TERRITORIO CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI ❖ Sarà oggetto di valutazione la capacità dei soggetti proponenti di coinvolgere le diverse agenzie del territorio (Enti pubblici e di privato sociale, soggetti privati) nella costruzione di progetti finalizzati alla valorizzazione della struttura, alla socializzazione e alla formazione degli ospiti e dell'intera cittadinanza.	5
D)PERSONALE ❖ Personale impiegato (numero, titolo di studio, qualifica professionale, sesso, età/requisiti/condizioni, esperienza specifica, organigramma, funzionigramma, ecc... ❖ programma di formazione, supervisione e aggiornamento previsto per il personale impiegato; ❖ gestione del turn over	13
E) Adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere (Art.108 c.7 D,Lgs 36/2023) ❖ Possesso della certificazione della parità di genere di cui all' articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna , di cui al D.L. 11 aprilem2002, n. 198.	2
F) PIANO DI MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA ❖ modalità e frequenza di pulizia dei locali, degli arredi e dei	5

materiali; ❖ programma di interventi di manutenzione ordinaria previsti	
--	--

Le offerte tecniche non dovranno superare la lunghezza di n. 12 pagine.

Non saranno ritenute valide proposte tecniche che non otterranno il punteggio tecnico minimo complessivo di 36 punti.

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica – che incide per il 20% dei punti da assegnare - tendente a valutare la congruità del prezzo dell'appalto, dovrà contenere: l'offerta economica articolata, a pena di esclusione, in modo da indicare chiaramente e distintamente, in lettere e in cifre, il prezzo complessivo per lo svolgimento del servizio, la scomposizione del prezzo complessivo.

L'aggiudicazione avverrà in base al prezzo complessivo offerto per l'esecuzione del servizio.

Il corrispettivo tariffa giornaliera offerto, al netto dell'IVA, è pari a:

Euro 60,00 (sessantavirgolazerozero)

Il prodotto tra il prezzo offerto per la tariffa giornaliera e il numero 1700 (n. di presenze annue stimate per ogni struttura) corrisponde al prezzo complessivo annuo offerto.

Tale cifra dovrà poi essere moltiplicata per le 4 annualità poste a base di gara e dovrà, pertanto, corrispondere al prezzo complessivo offerto da indicarsi nel campo Sintel:

Euro 816.000,00 (ottocentosedicimilavirgolazerozero);

Per la valutazione dell'offerta economica si procederà secondo il seguente criterio:

Il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo COMPLESSIVO più vantaggioso. Il punteggio per le altre imprese verrà attribuito proporzionalmente in base all'offerta più bassa, secondo la seguente formula:

$P_i \times C$

$X = \frac{P_i}{P_o}$

..... P_o

ove:

X = punteggio spettante al concorrente

P_i = (Prezzo inferiore) prezzo più basso offerto tra quelli prodotti dai concorrenti

C = punti massimi assegnabili relativi all'offerta economica = 20

Po = Prezzo offerto dal concorrente a cui si deve attribuire il punteggio

Clausola di congruità economica:

Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di garantire il rispetto degli obblighi in materia di costo del lavoro, sicurezza e qualità del servizio. Le offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica di congruità secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Art. 22

NORME GENERALI – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Impresa Appaltatrice è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune contraente da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale.

L'Impresa Appaltatrice è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni del decreto 81/2008 art. 26 e successive modifiche e integrazioni. Esso dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. sopra richiamato, nonché trasmettere copia della valutazione dei rischi.

L'Impresa Appaltatrice deve stipulare e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del Contratto, tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi vigenti (infortuni, malattia, ecc.) per quanto attiene al personale addetto all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, indipendentemente dalla copertura assicurativa prevista dalla polizza stipulata dalla Regione Lombardia contro i rischi di infortuni e contro i rischi della responsabilità civile per gli utenti della Comunità educativa diurna.

Oltre a quanto sopra l'Impresa Appaltatrice deve stipulare con una primaria compagnia d'assicurazione e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del Contratto, una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per danni a persone o cose, dei fruitori del servizio, del Committente o di Terzi, con un massimale non inferiore a 5.000.000,00= di euro .

Franchigie, limitazioni e scoperti presenti nella suddetta polizza restano a totale carico dell'Appaltatore, ferma ogni sua obbligazione nei confronti del Committente o di Terzi per l'esecuzione dei servizi a regola d'arte.

Ai fini della responsabilità civile il Committente e l'Impresa Appaltatrice sono considerati terzi fra loro.

In ogni caso gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Impresa appaltatrice, dei suoi dipendenti e comunque delle persone di cui deve rispondere.

L'Impresa Appaltatrice si impegna ad ottenere la rinuncia della compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa o surroga nei confronti del Committente, dei suoi amministratori e dipendenti.

L'Impresa Appaltatrice tiene il Committente indenne in caso di vertenze giudiziarie e contestazioni derivanti dalla mancata o incompleta attuazione di tutto quanto precede.

Sono riconosciute all'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo e indirizzo in merito a:

- adempimento puntuale e preciso dei servizi appaltati, nel rispetto di capitolato, dell'offerta tecnica garantita dall'aggiudicataria;
- rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'aggiudicataria.

A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere la documentazione utile a tali controlli.

L'Impresa Appaltatrice dovrà assumersi l'obbligo di garantire tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato d'appalto e offerte nel proprio progetto di intervento/gestione.

Nello specifico sarà tenuto a:

- garantire il rispetto degli orari di apertura del servizio;
- assumere diretta responsabilità di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere e materiali che risultassero causati per responsabilità del aggiudicatario medesimo;
- garantire la progettazione e l'organizzazione generale del servizio (proposta delle attività, definizione obiettivi, organizzazione e gestione spazi);
- assicurare la conduzione della Comunità Educativa Diurna. Per conduzione si intende: coordinamento dell'equipe professionale, supervisione psicologica e/o pedagogica dell'equipe professionale, gestione del personale, formulazione degli orari, formazione gruppi di lavoro, verifica delle attività, rapporti con i vari servizi dell'Ente e/o di altre agenzie presenti sul territorio;
- produrre comunicazione tempestiva al Committente di eventuali assenze impreviste del personale e pronta sostituzione degli operatori assenti con altri che garantiscano i minimi professionali e i rapporti numerici. E' facoltà dell'Amministrazione comunale

effettuare controlli a campione sulle presenze degli operatori e sulla regolarità degli standard regionali relativi al rapporto educatore/utenti (1:6), nonché degli eventuali rapporti migliorativi offerti dall'aggiudicataria;

- fornire tutto il materiale di consumo necessario alla gestione delle attività programmate;
- garantire pulizia e custodia della struttura e di quanto in essa contenuto;
- costituire equipe educative che garantiscano la soddisfazione delle necessità individuate dal presente capitolato anche in relazione alla necessaria presenza di operatori di genere differente (maschi e femmine);
- garantire il reperimento telefonico del coordinatore del servizio nei giorni e orari di servizio;
- garantire la formazione continua per il personale, la programmazione generale, settimanale e quotidiana;
- limitare gli eventuali fenomeni di turnover tali da compromettere i rapporti con l'utenza;
- garantire il monitoraggio delle attività previste, da effettuarsi in collaborazione con i responsabili comunali che verranno individuati;
- predisporre relazione annuale sull'andamento complessivo del servizio da far pervenire al referente comunale entro il 30 luglio di ogni anno;

Art. 23

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Art. 24

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 25

DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 26

VARIAZIONI ENTRO IL 20%

L'entità del servizio, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. L'Impresa Appaltatrice nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Art. 27

LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 28

L'ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione (in conformità a quanto disposto dall'art. 325 del regolamento, per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione può decidere di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione negli appalti sotto soglia).

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene i seguenti elementi:

- 1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- 2) l'indicazione dell'esecutore;
- 3) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- 4) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- 5) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- 6) la certificazione di regolare esecuzione.

Art. 29

INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Committente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla ditta aggiudicataria, che dovranno comunque pervenire al comune entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti il Committente, si procederà a detrarre una penalità pari al 10%

dell'importo del canone dovuto dopo n. tre richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

(Si precisa che, in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell' art. 145 del regolamento attuativo del codice dei contratti, le penali per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte sono stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, anche questo quale limite giornaliero, del valore contrattuale).

Art. 30

RISOLUZIONE

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripettesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione del servizio, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

L'ente appaltante si impegna altresì ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale. Tale clausola risolutoria è subordinata alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Comune della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del

Codice Civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed Aggiudicatario

Art. 31

PAGAMENTO DELLE FATTURE

L'Impresa appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, dovrà essere redatto apposito rapporto di intervento, completo di numero identificativo, sottoscritto dal soggetto che lo ha eseguito e controfirmato dal responsabile del servizio per accettazione.

Le fatture devono essere emesse in formato digitale e pervengono tramite sistema di Interscambio; le fatture devono riportare il codice CIG, il numero di impegno e il capitolo di spesa, il Codice IPA dell'Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo (UFJO5M).

Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Cinisello Balsamo, Settore Welfare e Politiche abitative, Vicolo del Gallo 10, 20092 Cinisello Balsamo.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio, entro 30 giorni e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e del regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Cinisello Balsamo.

Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito.

Art. 32

REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall'Osservatorio dei contratti pubblici, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commerci e *gli indici dei prezzi alla*

produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orari" (art 60 comma 3 lettera d del D. Lgs. 36/2023)

Ai sensi dell' art. 60 comma b) del D.Lgs 36/2023 è prevista una clausola di revisione prezzi da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Si farà riferimento all'Allegato II.2-bis del D.lgs. 36/2023 art. 10 (Tabella D2 – CPV 85300000-2 - Servizi di assistenza sociale e servizi affini) per cui ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizza il seguente indice, e relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT: codice ATECO (ATtività ECONomiche) (ALL.I.01, art 2 c.2) 87.9 – altre strutture di assistenza sociale residenziale.

(FOI) Indice generale dei prezzi al consumo senza tabacchi.

L'andamento dell'indice è monitorato al momento della stipula di ciascun contratto attuativo dell'accordo quadro non prima del decorso del primo anno di durata contrattuale .

Art. 33

GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia definitiva pari al 2% dell'accordo quadro, ai sensi dell'art.117 c.1 del Codice e con le modalità in esso riportate. L'importo della garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi sarà pari al 10% del valore dei contratti stessi, aumentato ai sensi del comma 2 del medesimo art.117; si applicano le riduzioni di cui all'art.106 c.8 del D.Lgs.36/23.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 34

SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 35

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Art. 36

EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

Art. 37

DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

È vietato il subappalto, anche parziale, dei servizi oggetto del presente capitolato.

In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto (servizi alla persona) le prestazioni oggetto del contratto sono da eseguirsi a cura dell'aggiudicatario e non è ammesso il subappalto.

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, disciplinate agli art. 188 e 189 del D.Lgs. 36/2023, è fatto divieto di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 189 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di contravvenzione a tali divieti, la cessione o il subappalto si intenderà come nulla e di nessun effetto per il Committente, fatta salva la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo, con diritto alla refusione di ogni eventuale danno, e con la conseguente perdita della cauzione, previo semplice accertamento del fatto.

Art. 38

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa appaltatrice è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Art. 39

LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Qualora le eventuali controversie debbano essere definite dal giudice, sarà competente il Tribunale di MONZA.

Art. 40

NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del comune di Cinisello Balsamo.

Art. 41

PRIVACY

1. Il Committente si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla privacy – D.lgs. 196/2013, Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento UE 2016/679 e successiva normativa italiana di recepimento ed attuazione dello stesso, nonché successive modifiche ed integrazioni. L'aggiudicatario si impegna ed impegna i propri operatori che saranno destinati al presente appalto ad attenersi al vincolo della riservatezza ed a non

utilizzare, non divulgare, o rendere disponibili in alcun modo e/o a qualsiasi titolo a soggetti terzi – che non siano stati prima espressamente autorizzati dalla Stazione Appaltante – le informazioni sugli utenti e sugli operatori, nonché fatti e/o circostanze acquisite durante lo svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente appalto. E' fatto altresì divieto agli operatori di effettuare e divulgare a qualsiasi titolo foto e/o video relativi agli utenti del servizio e al personale educativo.

2. Dopo la stipulazione del contratto, l'Impresa appaltatrice è nominato responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla stessa in esecuzione del contratto d'appalto. Essa dovrà provvedere alla nomina degli autorizzati al trattamento dei dati personali e comunicare i nominativi alla stazione appaltante. L'Impresa appaltatrice riconosce il diritto della Stazione appaltante a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
3. I compiti che dovranno essere svolti dall'Aggiudicatario vengono elencati di seguito sinteticamente e a titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:
 - a) rispettare le misure di sicurezza indicate dall'Ente;
 - b) informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge ed allertare immediatamente l'Ente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - c) dare istruzioni per la corretta gestione ed elaborazione dei dati personali, adottando le misure specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e/o integrandole con le procedure già in essere;
 - d) curare il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dati;
 - e) evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante;
 - f) controllare l'andamento delle relazioni con gli utenti e/o dei rischi connessi;
 - g) procedere alle verifiche sulla metodologia di introduzione, gestione e rettifica dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
 - h) impartire disposizioni operative per la sicurezza delle banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento degli stessi;
 - i) effettuare il trattamento dei dati mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi;
 - j) disporre il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento, dandone tempestiva comunicazione al Titolare;

- k) cancellare i dati personali quando non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, provvedendo alle formalità di legge e dandone comunicazione al Titolare, procedendo altresì all'aggiornamento del Registro dei dati e trattamenti.